



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-MC/26

Circ. CNI n. 393/XX Sess./2026

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri – nuova tornata elettorale – istruzioni operative – organizzazione di un webinar formativo - vademecum n.2

Caro Presidente,

facendo seguito alla recente **circolare CNI 5/03/2026 n.386¹**, prosegue l'opera di informazione e formazione attuata dal Consiglio Nazionale, in vista dell'avvio delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine riguardante un nutrito gruppo di Ordini territoriali.

Anche in questo caso, le presenti istruzioni operative vengono inviate all'unico scopo di agevolare l'attività degli Ordini territoriali, in funzione di leale collaborazione istituzionale, ferma restando l'autonomia degli stessi e le scelte organizzative ad essi spettanti, nell'esercizio della propria discrezionalità.

Per maggiore chiarezza di esposizione, i punti salienti e le questioni interpretative principali vengono suddivise in paragrafi e trattate separatamente.

Indice: 1) *La piattaforma telematica per il voto da remoto – organizzazione di un webinar formativo*; 2) *Il principio della parità di genere e la sua estensione*; 3) *Assenza reiterata del Consigliere dell'Ordine territoriale - conseguenze*.

1) LA PIATTAFORMA TELEMATICA PER IL VOTO DA REMOTO – ORGANIZZAZIONE DI UN WEBINAR FORMATIVO

Nell'ipotesi in cui il Consiglio dell'Ordine abbia deciso di procedere utilizzando la votazione da remoto, viene in rilievo la piattaforma telematica gestita dalla società

¹ Pubblicata sul sito Internet istituzionale.

specializzata individuata dal Consiglio Nazionale, che ha già dato valida prova di funzionamento in occasione delle operazioni elettorali dell'anno 2025.

Ricordiamo che – ai sensi del *Regolamento per la votazione telematica da remoto* – il sistema di voto telematico per l'elezione del Consiglio dell'Ordine territoriale deve esser sottoposto a collaudo tecnico, rispettoso dei criteri individuati con delibera del Consiglio Nazionale e deve osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in particolare riguardo i profili della tutela dei dati personali e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra il votante e la sua espressione del voto.

La piattaforma telematica elaborata dalla società MULTICAST Srl garantisce la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal sistema e la garanzia di integrità dei dati, nel rispetto del Regolamento UE n.2016/279. Inoltre, il sistema contempla un archivio di sicurezza di tutte le attività e l'operatore economico gestore ne assicura la conformità agli standard nazionali e internazionali sulla sicurezza informatica.

La piattaforma informatica **SkyVote Cloud**, per di più, fornisce assistenza nel periodo elettorale al Consiglio territoriale, al Consiglio Nazionale, alla Commissione elettorale e al notaio incaricato, mentre il soggetto gestore del servizio assicura l'aggiornamento e la manutenzione del programma informatico per un periodo adeguato, *anche successivamente alla conclusione delle operazioni elettorali* (ad es., in caso di contestazione del risultato elettorale).

È bene sottolineare e mettere in evidenza che – nell'ipotesi di votazione elettronica da remoto – **il servizio è posto interamente a carico del Consiglio Nazionale**, mentre è del tutto gratuito per quegli Ordini territoriali che vorranno farvi ricorso, scegliendo di optare per il voto a distanza.

L'unico onere a carico del singolo Ordine territoriale, pertanto, sarà quello *di aderire al servizio in questione, facendone espressa richiesta* e sottoscrivendo – ad opera del proprio legale rappresentante² – la convenzione con la società specializzata, individuata dal Consiglio Nazionale a seguito dell'indizione di una procedura ad evidenza pubblica.

Si rammentano di seguito i contatti della Società MULTICAST Srl:

info@pec.skyvote.it, oppure elezioni.ingegneri@skyvote.it.

Nel momento in cui si il Consiglio dell'Ordine intende aderire alla convenzione sottoscritta dal CNI con la Società MULTICAST, deve contattare direttamente la società medesima, avanzando **una formale richiesta di adesione al servizio di votazione elettronica** gestito dalla società.

Come già accaduto in occasione delle ultime votazioni, è in ogni caso intenzione del Consiglio Nazionale organizzare **un apposito webinar formativo**, in collaborazione con la società MULTICAST Srl, dedicato *all'illustrazione del funzionamento operativo della Piattaforma telematica per le votazioni da remoto, nonché per rispondere agli eventuali dubbi e alle richieste di chiarimenti sulla procedura elettorale (question time)*.

² Il Presidente dell'Ordine territoriale.

La data fissata del webinar formativo è **LUNEDI' 13 aprile 2026, ore 10.00**. Tramite successiva comunicazione verrà indicato il *link* per il collegamento.

La partecipazione è prevista unicamente in modalità da remoto.

Si evidenzia, allo scopo, che la seconda parte del prossimo seminario informativo potrà essere di interesse anche per coloro che avranno deciso di optare per il voto in presenza e dunque è consigliabile la partecipazione da parte di tutti gli Ordini territoriali chiamati a eleggere il nuovo Consiglio (sia che votino da remoto, sia che votino in presenza).

Seguiranno a breve tutti gli aggiornamenti relativi.

Il Consiglio Nazionale invita gli Ordini territoriali a prendere parte e seguire questa sessione formativa in modalità *webinar*, nella data indicata, in quanto la frequenza è necessaria per apprendere tutte le regole tecniche che governano il servizio di gestione telematica delle votazioni *on-line* per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri³.

2) IL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI GENERE E LA SUA ESTENSIONE

È giunta, da parte di alcuni Ordini territoriali, una richiesta di chiarimenti circa l'estensione del principio della parità di genere, stante l'essenza espressa di previsioni atte a garantire il rispetto del principio di parità di genere all'interno del DPR n.169 del 2005 (destinato a disciplinare il voto in presenza).

Come noto, l'obbligo per il Consiglio Nazionale di adottare un regolamento elettorale contenente *“le misure più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi”*, in diretta attuazione dell'art.51 della Costituzione, è sorto per effetto della **sentenza del TAR Lazio, I Sezione, 27 ottobre 2021 n.11023**⁴.

Come ha chiarito nell'occasione il Giudice amministrativo di primo grado, “non è ammissibile che l'esercizio da parte del Consiglio Nazionale di un potere regolamentare in materia elettorale... possa prescindere dal rispetto dell'art.51 della Costituzione⁵”.

³ È bene, al contempo, rassicurare gli interessati, segnalando che dell'offerta presentata dalla Società incaricata dal CNI fa parte un servizio di Assistenza tecnica dedicata, a disposizione delle Commissioni elettorali e del Personale degli Ordini degli Ingegneri.

⁴ Sulla quale v. la **circolare CNI 28/10/2021 n.797**, rinvenibile sul sito Internet istituzionale.

⁵ Si riporta di seguito il testo dell'**art.51 della Costituzione** della Repubblica italiana:

“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.”.

Questo perché l'art.51 della Costituzione ha natura vincolante e immediatamente precettiva⁶ (ivi).

Se ne deve ricavare che **la portata cogente e direttamente precettiva del principio della parità di genere enunciato nell'art.51 della Costituzione vale** (ovvero, si deve imporre) per qualunque disciplina elettorale operante per la Categoria degli Ingegneri, sia se tale principio venga ad essere espressamente richiamato (come accade per il Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto – v. l'art.5 “*Tutela della parità di genere nei Consigli territoriali e nel Consiglio Nazionale*”), sia se tale esplicito richiamo risulti assente (come nel caso del DPR n.169/2005).

In altre parole: **la tutela della parità di genere e la promozione delle pari opportunità non possono non riguardare anche la disciplina elettorale del voto in presenza** (il DPR n.169 del 2005).

Questo assunto ha trovato, da ultimo, autorevole conferma tramite il pronunciamento della **Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia** prot. **m_dg.DAG.25/03/2025.0061343.U**, la quale – nel rispondere al quesito proveniente da un Consiglio territoriale – ha affermato che: il Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto “*è ancora in vigore parallelamente al citato DPR 169/2005 ed è quindi parimenti vincolante.*”.

Per poi aggiungere che “Pur essendo il DPR 169/2005 la norma principale di riferimento, **il regolamento sulla parità di genere completa il suddetto DPR in ordine all'aspetto in contrasto con l'articolo 51 Cost., in attuazione** delle previsioni di legge quanto al voto telematico e del disposto della sentenza del giudice amministrativo quanto alla parità di genere.”.

Ne risulta definitivamente ribadito che il principio sulla parità di genere vale *per entrambi i regolamenti elettorali* attualmente vigenti per la Categoria degli Ingegneri.

Ne consegue che anche nell'ipotesi di VOTAZIONE IN PRESENZA occorre rispettare i criteri sul **numero massimo DI PREFERENZE esprimibili per i candidati appartenenti allo stesso genere**, individuati dall'art.5 del *Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto*⁷.

3) ASSENZA REITERATA DEL CONSIGLIERE DELL'ORDINE TERRITORIALE - CONSEGUENZE

Si coglie l'occasione per ricordare a tutti gli interessati che il Ministero Vigilante si è più volte pronunciato sull'ipotesi dell'**assenza reiterata del Consigliere dell'Ordine territoriale alle sedute di Consiglio** e sulla tematica della sostituzione del Consigliere dell'Ordine provinciale eletto, nel caso di assenza di ulteriori candidati.

Per quanto riguarda la costante assenza del Consigliere della sezione B dell'albo alle sedute di Consiglio, **unico candidato per quella sezione, il Ministero della**

⁶ E, inoltre, - prosegue la citata pronuncia del TAR Lazio, richiamando il precedente della medesima Sezione costituito dalla sentenza **TAR Lazio, 22 aprile 2021 n.4706** – “*una corretta lettura dell'art.51 della Costituzione implica che la promozione delle pari opportunità non sia demandata soltanto al legislatore, ma veda il coinvolgimento di tutti i pubblici poteri*” (ivi).

⁷ V. il paragrafo 4 (“Tutela della parità di genere”) della **circolare CNI n.386/2026** sopra citata.

Giustizia, nel **parere** datato **21/03/2016**, ha dapprima ricordato che ai sensi dell'art.2, comma 3, del Regolamento elettorale *i Consiglieri eletti rappresentano tutti gli iscritti*, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza e che non è possibile, per ovviare al problema dell'assenza prolungata, né procedere alla sostituzione del consigliere iscritto alla sezione B con il primo dei non eletti alla sezione A dell'albo, né indire nuove elezioni, in quanto non consentite dalla normativa.

Ne deriva che – qualora non sia possibile utilizzare il criterio fissato dall'art.2, comma 5, DPR 169/2005 (ricorso al primo dei candidati non eletti *iscritto alla medesima sezione dell'albo*) – **il Consiglio “dovrà e potrà continuare a svolgere le sue funzioni anche con un componente in meno”⁸**.

Non vi è quindi la possibilità del ricorso a elezioni suppletive, ma soltanto la possibilità di surrogare il componente venuto a mancare, scorrendo l'elenco dei candidati non eletti (se presenti).

Questo per quanto concerne il caso specifico dell'assenza prolungata del Consigliere dell'Ordine territoriale appartenente alla sezione B dell'albo.

È opportuna una puntualizzazione riguardante tutti i Consiglieri dell'Ordine territoriale.

Il DPR n.169 del 2005 contempla una disciplina espressa dell'assenza reiterata alle sedute di Consiglio del Consigliere dell'Ordine Nazionale, stabilendo che in quel caso si procederà “mediante elezioni suppletive”⁹.

Manca invece una analoga previsione per l'ipotesi del Consigliere dell'Ordine territoriale.

In passato, il Consiglio Nazionale si era rivolto al Ministero Vigilante, sollecitando un chiarimento interpretativo per risolvere l'irragionevole diversità di trattamento tra Ordini territoriali e CNI.

Ebbene, nel **parere** datato **14/01/2009** il **Ministero della Giustizia** ha dichiarato che non è possibile procedere ad una estensione analogica della disposizione dell'art.5, comma 9, DPR n.169/2005, prevista per il Consiglio Nazionale (e che prevede elezioni suppletive nel caso di assenza del consigliere “*per un periodo di oltre 6 mesi consecutivi*”), dato che, trattandosi di norma sanzionatoria, “non può essere estesa laddove la legge non lo preveda.” (v. la **circolare CNI 27/01/2009 n.191**¹⁰).

Ad avviso del Ministero Vigilante, pertanto, il Legislatore ha inteso disciplinare in maniera differenziata gli organi locali e quelli nazionali, escludendo un'identità di *ratio*.

Ne deriva che **non può applicarsi analogicamente agli Ordini provinciali la soluzione prevista dall'art.5 del DPR n.169/2005 per la sostituzione del consigliere nazionale assente dalle sedute di Consiglio per un periodo ultrasemestrale**.

⁸ V. la **circolare CNI 27/05/2016 n.741**, rinvenibile sul sito Internet www.cni.it.

⁹ Si riporta di seguito l'**art.5, comma 9** (“*Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine*”) del **DPR 8 luglio 2005 n.169**: “Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.”.

¹⁰ Pubblicata sul sito Internet istituzionale.



Il Ministero Vigilante ha infine fermamente raccomandato la puntuale osservanza di tutte le norme primarie "al fine di non adottare atti illegittimi, che possano provocare disfunzioni nell'attività del Consiglio".

Con il che si è inteso rispondere a tutti coloro che, periodicamente, domandano se sia possibile dichiarare la decadenza del consigliere il quale, una volta eletto, per le ragioni più varie¹¹ non si presenta alle sedute di Consiglio e costringe l'Ordine territoriale a proseguire le attività, di fatto, con un consigliere in meno.

La reiterata assenza non dà luogo, dunque – nel caso dei Consigli degli Ordini territoriali – **alla sostituzione dell'interessato**, anche qualora tale assenza proseguisse per tutta la durata del mandato.

Si forniscono queste ulteriori indicazioni ed istruzioni operative, - in uno spirito di leale collaborazione e costante ausilio - con l'auspicio che possano risultare di utilità, ferma restando l'autonomia dei singoli Ordini provinciali, nella predisposizione e nello svolgimento delle operazioni elettorali.

Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro ai Consigli degli Ordini, alle Commissioni elettorali e al Personale delle Segreterie degli Ordini territoriali, inviamo cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)

IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)

MC1003Circ

¹¹ Oppure, senza ragione apparente e senza spiegazioni.